Università degli Studi di Messina

CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI DI BIOETICA (CE.S.B.)

REGOLAMENTO

Sezione I: Istituzione, disciplina, finalità ed oggetto delle attività del Centro

Art. 1 – Istituzione del Centro

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Messina quale Centro di ricerca e di servizio di interesse generale il "Centro Universitario di Studi di Bioetica" (CE.S.B.) di seguito denominato "Centro".
2. Il Centro ha sede presso i locali assegnati dall'amministrazione dell'Università degli Studi di Messina.
3. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Messina.

Art. 2 – Disciplina del Centro

1. Il presente regolamento disciplina le finalità, l'oggetto, gli organi costitutivi, le modalità di adesione, l'articolazione interna, il personale, i fondi e la gestione amministrativa-finanziaria, la modifica e lo scioglimento del Centro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto ed ai regolamenti in vigore nell'Università degli Studi di Messina nonché alle leggi vigenti.

Art. 3 – Finalità del Centro

1. Il Centro sostiene ed incentiva l'analisi scientifica, la discussione critica e la divulgazione in ambito bioetico, impegnandosi a promuovere gli studi giuridici, medici ed etici in tali campi. A tal fine, esso svolge attività di ricerca e consulenza nonché attività didattico-formativa e qualunque altra attività inerente a tali obiettivi. Ciò anche allo scopo di favorire quanto più possibile la circolazione delle idee e la diffusione in ambito accademico-scientifico e, più in generale, nei diversi settori dell'opinione pubblica, del mondo della scuola, delle professioni e nel settore delle pubbliche amministrazioni, di una più ampia "cultura bioetica".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Centro mira, in particolare, ad implementare e sviluppare:
a) la raccolta e la classificazione sistematica di tutto il materiale giuridico, economico, statistico, geografico e politico, edito e non di rilevante carattere documentario, utile allo svolgimento delle proprie attività scientifiche e di ricerca, di formazione e di divulgazione (come, ad esempio, inchieste e documentazione parlamentari, documenti e studi di organismi internazionali, decisioni giurisdizionali);
b) l'esecuzione di studi, ricerche e consulenze, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico o applicativo, in ambito bioetico, anche per conto di amministrazioni e di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
c) l'organizzazione di conferenze, seminari, riunioni di studio e congressi per promuovere la divulgazione, l'indagine e il dibattito riguardo alle materie di cui al comma 1;
d) l'organizzazione di corsi di alta formazione, master e corsi di perfezionamento nel settore di cui al comma 1;
e) eventuali pubblicazioni relative alle predette attività;
f) ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali del Centro.

3. Il Centro è autorizzato a rilasciare attestati di frequenza e/o profitto, con l'indicazione delle attività svolte, a coloro che partecipano ai corsi e alle iniziative di cui al comma 2, lett. d). A tal fine, il Centro è, altresì, autorizzato a costituire nei modi e termini di legge apposito archivio duraturo nel tempo. A coloro che si iscrivono ai corsi o fruiscono delle iniziative del Centro può essere richiesto il pagamento di un contributo.
4. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e/o studi e di formazione nonché, più in generale, per il raggiungimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, previa delibera del Consiglio direttivo, il Centro può avvalersi della collaborazione di studiosi esperti, nazionali o internazionali, nonché, anche in regime di convenzione, di altre Facoltà e/o Università, Dipartimenti, Centri universitari, istituzioni pubbliche e/o enti privati e associazioni (locali, nazionali o internazionali) interessati, aventi medesime finalità o i cui fini statutari e/o le attività svolte siano funzionali alle attività del Centro, nel rispetto delle norme di legge relative.

Art. 4 – Oggetto delle attività del Centro

1. Sono prevalentemente (ma non esclusivamente) da considerarsi materie dell'ambito bioetico ai sensi dell'art. 3, comma 1:
a) i principi fondamentali in tema di bioetica; la metabioetica; la bioetica pediatrica e geriatrica; la neuroetica; la storia della bioetica, l'antropologia; l'educazione alla bioetica, alla salute, alla morale ed alla sessualità;
b) la biopolitica ed il biodiritto;
c) la bioeconomia;
d) la biotecnologia;
e) la bioinformatica;
f) l'etica dell'intelligenza artificiale;
g) il rapporto paziente-medico;
h) le questioni relative alla vita nascente e morente;
i) la filiazione naturale ed artificiale;
l) i trattamenti sanitari; la donazione ed i trapianti;
m) la genetica;
n) la consulenza etica e clinica;
o) l'identità di genere;
p) gli interventi sul corpo umano a carattere religioso;
q) la bioetica animale e veterinaria;
r) la bioetica ambientale.

Sezione II: Organi costitutivi del Centro

Art. 5 – Organi costitutivi del Centro

1. Sono organi costitutivi del Centro: il Presidente; il Consiglio direttivo.
2. I componenti di tali organi svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Art. 6 – Presidente del Centro

1. Il Presidente del Centro è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, ed è nominato con decreto rettorale tra i docenti ed i ricercatori appartenenti all'Università degli Studi di Messina, aderenti al Centro, competenti nelle tematiche di cui all'art. 4.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Può designare, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
3. Il Presidente:
a) rappresenta il Centro in occasione di eventi e contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di volumi, ecc.), fatte salve le competenze del Rettore;

b) tiene i rapporti con i terzi, cura i rapporti con gli organi accademici, con gli enti di ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con ogni altra organizzazione nazionale, internazionale ed eurounitaria che svolga attività comunque inerente a quelle svolte dal Centro;
c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo;
d) propone le iniziative da assumere per il perseguimento dei fini regolamentari ed elabora le linee di indirizzo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
e) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo;
f) coordina l'attività del Centro ed è responsabile dell'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato al Centro.
g) previo parere del Consiglio direttivo, può presentare richieste di finanziamento per piani e progetti di ricerca in nome e per conto del Centro ed amministra gli eventuali contributi per attività di ricerca, formazione e convegni;
h) predispone le richieste, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, per i piani di ricerca e di formazione, per il potenziamento delle attrezzature e per il migliore utilizzo delle risorse;
i) previa delibera del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 7, comma 8, lett. b), stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
l) previa delibera del Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 7, comma 8, lett. c), stipula i contratti e le convenzioni per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati in conformità al vigente regolamento di Ateneo in materia;
m) presenta al Consiglio direttivo, per la approvazione, la ripartizione dei fondi per l'attività di formazione e di ricerca programmata ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti;
n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute per legge.
4. In casi straordinari di necessità e urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo, nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Art. 7 – Consiglio direttivo del Centro

1. Il Consiglio direttivo si compone di nove membri. Oltre il Presidente del Centro, che ne fa parte di diritto, gli altri otto membri sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, e sono nominati con decreto rettorale tra i docenti e i ricercatori appartenenti all'Università degli Studi di Messina, nonché tra gli esperti esterni, aderenti al Centro, competenti nelle tematiche di cui all'art. 4, in modo da rappresentare l'area giuridica, filosofica, medica e biologica.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere rinnovato.
3. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Presidente, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio- e/o video-conferenza secondo le disposizioni del regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.
4. La convocazione è disposta dal Presidente per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere ragionevolmente ridotto.
5. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente.
6. Di ciascuna seduta del Consiglio viene redatto il relativo verbale. Alle sedute ed allo svolgimento dei relativi lavori del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per gli organi collegiali.
7. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberativo del Centro. Esso delibera:
a) sulla collaborazione del Centro con gli studiosi e gli enti di cui all'art. 3, comma 4;
b) sulle iniziative per il perseguimento dei fini regolamentari e sulle linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Presidente ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d);

c) in ratifica, nella prima adunanza successiva alla loro adozione, sui provvedimenti indifferibili adottati dal Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro a norma dell'art. 6, comma 4;
d) sulle richieste per i piani di ricerca e di formazione, per il potenziamento delle attrezzature e per il migliore utilizzo delle risorse avanzate dal Presidente ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. h).
8. Esso delibera, altresì:
a) sulle richieste di finanziamento e di personale per la realizzazione delle finalità del Centro;
b) sulla stipula di contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
c) sulla stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, di cui all'art. 6, comma 3, lett. l) in conformità al vigente regolamento di Ateneo in materia;
d) sulla ripartizione dei fondi per l'attività di formazione e di ricerca programmata e sul prospetto delle risorse finanziarie occorrenti, presentato dal Presidente ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. m);
e) sulle domande di adesione inoltrate a norma dell'art. 8;
f) sulla partecipazione al Centro dei soggetti indicati nell'art. 9;
g) sulla disciplina dell'eventuale ripartizione in sezioni del Centro ai sensi dell'art. 10;
h) su ogni decisione relativa al perseguimento dei fini regolamentari.
9. Il Consiglio direttivo esercita ogni altra funzione che lo statuto o i regolamenti universitari gli attribuiscono.

Sezione III: *Modalità di adesione, di articolazione interna e di disciplina del personale del Centro*

Art. 8 – *Adesione al Centro*

1. Al Centro aderiscono, presentando domanda al Presidente, i docenti ed i ricercatori appartenenti all'Università degli Studi di Messina, nonché esperti esterni, competenti nelle tematiche di cui all'art. 4.
2. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio direttivo a maggioranza semplice.
3. I membri aderenti non hanno diritto di voto ma posso ricoprire le cariche previste dal presente regolamento.

Art. 9 – *Partecipazione alle attività del Centro*

1. Previa delibera del Consiglio direttivo, possono svolgere attività nell'ambito del Centro laureandi, specializzandi, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche e private.

Art. 10 – *Articolazione interna in sezioni del Centro*

1. Per un migliore raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nonché per un più efficace svolgimento dei propri lavori, il Centro può articolarsi al suo interno in sezioni.
2. Con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo, è possibile disciplinare le procedure per la costituzione e la soppressione delle sezioni di cui al comma precedente nonché le modalità di designazione dei coordinatori delle sezioni.

Art. 11– *Personale del Centro*

1. Per l'adempimento dei fini di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il Centro può avvalersi di unità di personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnate al Centro dal Direttore generale dell'Università degli Studi di Messina, anche provvisoriamente.

2. Il personale eventualmente assegnato al Centro assicura il supporto amministrativo necessario per consentire al Presidente di assolvere il compito di programmare e porre in essere le attività del Centro e, in particolare, svolge le funzioni di segretario verbalizzante nelle sedute del Consiglio direttivo ed esercita ogni altra attribuzione di carattere amministrativo attribuitagli dal Presidente del Centro.
3. Nell'impossibilità di provvedersi ai sensi del precedente comma, per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici è possibile avvalersi anche di collaborazioni esterne nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Sezione IV: *Fondi e gestione amministrativa e finanziaria del Centro*

Art. 12 – *Finanziamento del Centro*

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da:
a) finanziamenti concessi da organismi e Istituzioni europee;
b) finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
c) servizi forniti ad enti pubblici e privati;
d) eventuali assegnazioni straordinarie da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina;
e) eventuali assegnazioni straordinarie da parte del MIUR, di altri enti pubblici o privati e di privati che promuovono e sostengono la formazione e la ricerca.

Art. 13 – *Gestione amministrativa e finanziaria del Centro*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, l'amministrazione può assegnare al Centro, in relazione alle attività da esso programmate e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, una dotazione finanziaria da determinarsi di anno in anno.
2. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici dell'amministrazione centrale dell'Università degli Studi di Messina.

Sezione V: *Modalità di modifica e scioglimento del Centro*

Art. 14 – *Modifica del Centro*

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Consiglio direttivo assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le modifiche sono disposte dal Rettore, con proprio decreto.

Art. 15 – *Scioglimento del Centro*

1. Il rispetto della procedura di cui all'art. 14 è richiesto anche per lo scioglimento del Centro.
2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze. Lo scioglimento è disposto dal Rettore, con proprio decreto.